

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

COLOMBO CARLO, iscritto nel RUI – N° iscrizione **A000124030**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet di IVASS (www.ivass.it).

1.3 Altre informazioni su Agenzia / Collaboratore:

Sede legale: Fino Mornasco V. Garibaldi 137 CO

Recapiti telefonici: 031 880910

Indirizzi di posta elettronica e PEC: <https://assicolombo.it/> e agenzia.finomornasco.it@generali.com
carlo.colombo@legalmail.it

Sito Internet: www.agenzie.generali.it/finomornasco

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

Sezione II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

Il contratto assicurativo della compagnia Generali Italia Spa è proposto per mezzo di Agente mandatario della Compagnia;

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera

Sezione IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

l'Intermediario specifica quanto segue:

in relazione al ramo vita distribuisce in modo esclusivo i contratti assicurativi dell'impresa Generali Italia Spa;

L'intermediario dichiara *[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]*:

- a. di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, c.a.p., avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti, anche in materia di finanza sostenibile, come previsto dal provv. 123/2023 IVASS.
- b. di aver prestato consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

- c. di aver prestato consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies c.a.p. [barrare in caso di prodotti IBIPS complessi];
- d. di aver prestato una consulenza su base indipendente;
- e. di fornire una valutazione periodica di adeguatezza, nell'ambito di prodotti d'investimento assicurativi;

se distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione ed in assenza di consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale (art. 119 ter, comma 4, cap), l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha rapporti d'affari. Tale onere è ottemperato per mezzo di pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente, oppure mediante affissione, cartacea o digitale, nei propri locali, dandone avviso nel presente Modulo. Il contraente potrà, altresì, richiedere la consegna o la trasmissione di tale informativa

- f. di aver comunicato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché eventuali ulteriori informazioni utili per il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, c.a.p..
- g. di aver descritto le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione V – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario, a fronte dell'attività svolta, percepisce:

- a. una commissione inclusa nel premio assicurativo. Al raggiungimento di specifici parametri di distribuzione, potrebbe essere previsto, in base ad accordi con la Compagnia Mandante, uno specifico beneficio monetario/non monetario;
- b. [Eventualmente aggiungere] un compenso a carico del cliente, per la cui quantificazione si rimanda a specifico documento di informativa, accettato dal cliente;
- c. l'importo per la valutazione periodica di adeguatezza, corrisposto dall'Impresa assicuratrice in base a specifici accordi con l'Intermediario;
- d. [indicare eventuali ulteriori remunerazioni];
- e. gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea direttamente applicabili nonché dall'art. 121-sexies c.a.p. e dalle disposizioni regolamentari di attuazione.

L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 c.a.p.

Fermo quanto esposto, il cliente non sostiene, salvo quanto eventualmente previsto dal punto b, alcun costo specifico, in relazione all'attività di consulenza, intermediazione e distribuzione prestata in suo favore.

Sezione VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a. [Barrare una delle seguenti due opzioni]:

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 23.480¹.

[In caso di collaborazione orizzontale, con incasso del premio da parte del soggetto emittente, l'intermediario proponente dovrà indicare l'informativa relativa all'intermediario emittente.]

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Sezione VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, potrà inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (riferimenti indicati in punto 1.3 o eventuali contatti dedicati) o all'impresa proponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa. Altresì, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto potrà rivolgersi ad IVASS, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha facoltà di:
 - presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
 - oppure
 - presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta del presente documento

¹ L'importo potrà variare in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Unione Europea direttamente applicabili negli stati membri.